

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA, PAPA, PIOVANO, VERONESI, SCARPINO, BRANCA, ROSSI Dante, SEMA, BRUNI, ROSSI Raffaele, GIOVANNETTI e DI BENEDETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1972

#### Esercizio dei diritti democratici nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge è ispirato alla convinzione che una delle esigenze cruciali della scuola italiana sia quella di modificarne profondamente, in senso democratico, i rapporti interni, gli organi di governo e le regole di funzionamento. Si tratta di questione urgente; ma non deve sfuggire che essa ha radici di antica data, che risalgono ai modi con i quali fu affrontato il problema dell'istruzione nel quadro dell'assetto dello Stato unitario. La volontà di dare impulso alla scuola pubblica in tutta Italia — peraltro condizionata dal particolare ordinamento che ebbe quella elementare fin quasi alla fine dell'800 — fu attuata non solo con evidenti limiti di classe nelle sue finalità e nei suoi contenuti, ma anche mutuando gli schemi organizzativi tipici di uno Stato accentrato e antiautonomistico.

Quelle caratteristiche negative si andarono attenuando con l'istituzione — pur limitata — della scuola dell'obbligo e con altre parziali misure realizzate all'inizio di questo secolo. Ma la dittatura fascista, secondo criteri corrispondenti ai metodi del regime, introdusse forme di governo della scuola

basate su una estrema esasperazione della gerarchia e dell'autoritarismo. Esempi rilevanti di ciò furono lo *status* stabilito per gli insegnanti di ogni ordine e grado, la assoluta discrezionalità dei provvedimenti del Ministro, dei Provveditori e dei capi di istituto, il sistema delle sanzioni disciplinari, riguardante in particolar modo gli alunni. È appena il caso di ricordare che questo modello era funzionale alla normativa introdotta dal 1923 in poi, da Gentile a Bottai; normativa che, esaltando e portando alla estrema espressione il principio della esistenza di due scuole diverse, una riservata alla riproduzione dei quadri dirigenti, e perciò di *élite*, l'altra orientata alla formazione di mano d'opera scarsamente qualificata e politicamente subalterna — sanzionarono la particolare forma di dominio di classe delle grandi concentrazioni imprenditoriali e, oltre tutto, condannarono la cultura italiana a gravissimi ritardi e ad una chiusura provinciale, di cui ancora scontiamo le conseguenze.

Se questi sono i remoti precedenti della questione, assai più rilevante è il fatto che oggi, a quasi trenta anni dalla caduta del fascismo, gran parte di quelle norme orga-

nizzative, disciplinari e di governo della scuola restano ancora in piedi. Se pure esse vengono applicate in modo discontinuo e oscillante, a seconda del momento, tuttavia non si esita a farvi di tanto in tanto ricorso e, per il fatto stesso di essere formalmente in vigore, esse esprimono emblematicamente un impianto autoritario e repressivo che si tramanda nelle istituzioni scolastiche. E ciò nonostante l'imponenza e rapidità della espansione della scuola nell'ultimo quindicennio, nonostante la crisi dei valori culturali e pedagogico-didattici che avevano guidato la scuola nel passato, nonostante la manifesta impossibilità — nell'attuale situazione economica e sociale — di continuare ad affidarsi a strumenti valutativi e selettivi privi di ogni efficacia pratica e nettamente contrastanti con un quadro di sviluppo democratico.

Resta dunque aperto il problema di un adeguamento delle istituzioni scolastiche ai principi programmatici e alle direttive della Costituzione della Repubblica, a cominciare dalla necessità di attuare un nuovo stato giuridico degli insegnanti, per abbracciare l'intero problema della vita e del funzionamento della scuola.

A queste ragioni di ordine generale, che propongono con urgenza il tema della democrazia nella scuola, si deve aggiungere una considerazione attenta dei fatti di cui la scuola italiana è stato teatro negli ultimi cinque anni. Il fenomeno della contestazione studentesca, esploso in modo così radicale nel 1968, in un quadro politico caratterizzato da un'ampia pressione democratica e da imponenti lotte dei lavoratori, ha significato indubbiamente — al di là dei divergenti giudizi che ne sono stati dati — un momento clamoroso — largamente positivo — di rottura del vecchio rapporto educativo, determinato in primo luogo dal fatto che i giovani andavano prendendo coscienza della propria condizione specifica nella scuola e delle notevoli difficoltà a conseguire poi, nella vita lavorativa, una qualificazione professionale basata su una formazione culturale moderna. L'impatto del movimento studentesco con le istituzioni

scolastiche non poteva, pertanto, non essere rude. Alla fine degli anni '60 la scuola italiana, per il suo modo di essere, non era in grado di aprirsi fisiologicamente ad una inattesa richiesta di spazio e di presenza autonoma degli studenti, sia perchè programmi, ordinamenti, corsi e titoli di studio erano da tempo in crisi, sia perchè le forme di governo e di organizzazione interna rendevano impossibile una conciliazione fra la spinta studentesca ed il mantenimento del vecchio assetto.

Questo dato oggettivo deve aiutare ad intendere che, ai fini di una soluzione positiva dei problemi della scuola, non ha tanto importanza stabilire se la contestazione studentesca abbia significato più un momento di rottura, o invece, una prevalente spinta costruttiva. Ha assai maggiore importanza — a nostro avviso — comprendere invece che l'agitata esperienza di questi anni ha messo in luce l'esigenza di attuare le riforme scolastiche e, al tempo stesso, di introdurre metodi e forme di vita democratici, in un quadro di certezze fissato in piena coerenza con la Costituzione.

E poichè il faticoso *iter* delle riforme, negli ultimi dieci anni, si è praticamente inceppato, non essendosi adottati se non provvedimenti assai limitati dopo l'istituzione della scuola media unica, ben si comprende come la stessa prospettiva riformatrice sia fortemente indebolita, per una crisi di credibilità che travaglia non solo i giovani e gli insegnanti ma anche gran parte dell'opinione pubblica. Questa crisi accentua i fattori di incertezza, determinati dalla assoluta insufficienza delle strutture e degli organici del personale, e si propaga a livello delle relazioni fra scuola e alunni e fra scuola e insegnanti, per l'assetto antidemocratico in cui questo rapporto è costretto a svolgersi.

Una immagine superficiale della vita scolastica ha voluto mettere in primo piano gli elementi di disordine, isolando taluni fenomeni della contestazione studentesca e derivandone la persuasione che sarebbe in atto una illegittima aggressione di tutti gli aspetti istituzionali. Ma la verità è un'altra, se appena si guarda oltre la superficie: essa

consiste nella mancata risposta alle esigenze delle centinaia di migliaia di insegnanti e del personale non docente, e dei circa dieci milioni di giovanissimi e giovani che frequentano le scuole italiane. Di qui la necessità di dare carattere prioritario a quei provvedimenti legislativi che, senza pregiudicare le riforme degli ordinamenti e dei programmi, stabiliscano quel quadro di norme e di riferimenti democratici che appare sempre più indispensabile. Si tratta, dunque, di aprire tutto lo spazio necessario alla presenza autonoma degli studenti, all'esercizio dei diritti sindacali e politici degli insegnanti e del personale non docente, di eliminare quelle sanzioni disciplinari che sono palesemente incompatibili con la Costituzione, di introdurre la possibilità di sperimentazioni didattiche e di collegamenti con forze esterne alla scuola, interessate alla soluzione dei problemi scolastici.

È invece da respingere, perchè miope e culturalmente arretrata, la tendenza che vorrebbe prima « ristabilire l'ordine » e poi, per vie parziali e nei tempi lunghi, introdurre modifiche di ordinamenti e riforme. Questa tendenza è stata fatta propria dall'attuale Governo, fin dalle sue dichiarazioni programmatiche, attraverso una condotta che, in nome di una asserita « buona amministrazione », vorrebbe riportare la scuola ad un regime che lo stesso sviluppo della scolarità rende impossibile. Si tratta di una pericolosa illusione. Per questa via si può soltanto aggravare la crisi della scuola italiana, aumentarne le tensioni, determinare uno stato di frustrazione nella gran parte degli insegnanti, favorendone il disimpegno civile e didattico.

Per questa via, per di più, si dà spazio alla inammissibile confutazione, davvero disgregatrice, che viene dalle forze di estrema destra, le quali, non a caso, hanno incluso nei loro propositi eversivi il terreno di scontro che la scuola offre.

\* \* \*

Da queste valutazioni generali è nato il presente disegno di legge, sull'*esercizio dei*

*diritti democratici nella scuola*. Dobbiamo subito avvertire che con esso non si intende esaurire l'argomento della democrazia nella scuola, anche tenuto conto del fatto che questo tema è presente, in forme diverse, in altri disegni di legge di riforma scolastica già presentati in Parlamento. In particolare va precisato che questo disegno di legge non interferisce sull'*iter* del disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola in corso di discussione, per la diversità dei contenuti.

Lo scopo che pensiamo di realizzare proponendo l'adozione del presente testo, è quello di introdurre una normativa chiara e semplice, che possa fare da quadro alla molteplicità e varietà delle situazioni scolastiche, in modo da consentire una affermazione positiva delle esigenze nuove che abbiamo sopra ricordate, da avvicinare i tempi della riforma consentendo una pratica generalizzata della sperimentazione didattica, e da rimuovere dall'ordinamento positivo quelle norme, di netta impronta fascista, il cui mantenimento in vita costituisce fonte di continua tensione e di gravi contrasti.

Per quanto riguarda, più specificamente, l'aspetto relativo ai diritti democratici degli studenti, dei docenti, del personale non insegnante, abbiamo ritenuto di individuare norme rivolte ad assicurarne e regolarne l'esercizio, nel presupposto che la legge debba dare una sanzione di principi politico-costituzionali e prendere atto di una realtà dalla quale non si può prescindere. Questa nostra convinzione si basa su due motivi:

il primo è che l'esperienza di questi ultimi anni ha fatto conquistare agli studenti una presenza qualificata e uno spazio di iniziativa che è necessario consolidare, entro un quadro di certezze, superando l'ambivalenza di una situazione di mero fatto, esposta continuamente a sollecitazioni di segno contrario;

il secondo consiste nella constatazione che gruppi numerosi di insegnanti hanno dimostrato un interesse sempre più organico all'attività sindacale e politica ed hanno partecipato ad un movimento, variamente articolato, che si propone un rinnovamento de-

gli stessi fondamenti pedagogici dell'insegnamento. In questo quadro si sono avute molteplici sperimentazioni didattiche, sia ai fini di realizzare tentativi di interdisciplinarietà, sia per aggiornare adeguatamente, anche nell'insegnamento individuale, il contenuto ufficiale dei programmi ai problemi reali della società e alle novità più significative della cultura.

Nella legislazione italiana i diritti degli insegnanti sono sempre stati oggetto di discussione ed hanno avuto, per quanto con forti limitazioni, anche in epoca prefascista, una qualche definizione in sede di stato giuridico.

Non si è mai avuta, invece, alcuna legge diretta a riconoscere i diritti degli studenti (a quanto ci risulta, l'unica proposta legislativa sull'argomento fu presentata dal Gruppo comunista, ad iniziativa dei senatori Romano ed altri, con il disegno di legge n. 81 della V legislatura). Se ne sono occupate soltanto, a cominciare dal 1968, una serie di direttive ministeriali: ricorderemo la circolare Scaglia del 26 novembre 1968, quella Sullo del 17 gennaio 1969 (caratterizzata da una maggiore apertura e che, per la prima volta, dettava orientamenti per le assemblee studentesche), quella Misasi del 13 novembre 1970. Queste ultime due davano, atto, in qualche modo, dell'esigenza di una articolazione democratica nella scuola, anche con forme di collegamento esterno (consiglio degli studenti, consiglio dei genitori, comitato scuola-famiglia), e ritornavano sull'argomento delle assemblee, suggerendo inoltre, lo svolgimento di riunioni per « gruppi di studio ». In una successiva circolare del 20 settembre 1971 (la cosiddetta « maxi-circolare »), lo stesso ministro Misasi indicò alcuni criteri per la valutazione degli alunni in sede di scrutinio e di esami, nonché l'esigenza di un minimo di contraddittorio nei procedimenti disciplinari a carico degli allievi.

Per quanto riguarda gli insegnanti, si può ricordare una precedente circolare del ministro Ferrari Aggradi diretta a suggerire, per le scuole medie superiori, l'adozione di riunioni periodiche dei docenti di una stes-

sa classe o di uno stesso corso di studi. L'insieme di questi testi, peraltro, oltre ad avere il grave difetto di non imporsi con l'autorità della legge, si è sempre caratterizzato per uno scarso interesse nei confronti del personale insegnante (per tacere di quello non docente) e un atteggiamento paternalistico nei confronti degli studenti; atteggiamento che, per quanto a volte dissimulato, traspare palesemente anche lì dove si prende atto dell'esigenza di nuove forme di vita associata e di ricerca culturale dei giovani. Di questa impostazione riduttiva, con punte che non possono significare altro se non il tentativo di restaurare un « ordine » ormai superato dai fatti, è esempio caratteristico la circolare Scalfaro del 3 ottobre 1972. In essa, al di là delle dichiarate intenzioni di consentire la vita democratica e la sperimentazione in un civile dialogo, colpisce il ritorno ad una concezione dell'autorità scolastica che assomma tutti i poteri negli organi tradizionali e, per quanto attiene allo stesso svolgimento delle riunioni del collegio dei docenti, ad una interpretazione della libertà di insegnamento intesa come una facoltà sottoposta a gravi limiti. Che sia così, risulta immediatamente dalla lettura del testo, in ogni sua parte ispirato ai criteri che abbiamo ricordati. Proprio per queste ragioni, esso ha suscitato vive polemiche non solo da parte degli studenti, ma anche in larghissimi settori dell'opinione pubblica e del mondo culturale.

\* \* \*

Il presente disegno di legge si muove sulla base di una logica profondamente diversa e punta all'espansione piena dei diritti democratici e alla affermazione di una effettiva autonomia nell'esercizio di tali diritti. Sicchè, nell'ambito di una normativa oggettiva, è riconosciuta alle diverse componenti della vita scolastica una posizione di reale uguaglianza, che del resto è condizione indispensabile per l'istaurarsi di un vero dialogo e di una reale collaborazione.

Il titolo I, che si riferisce agli studenti, afferma (art. 1) il loro diritto ad organiz-

zarsi liberamente nel rispetto dei principi democratici. Ciò significa, in primo luogo, che l'aspirazione degli studenti a dibattere nella scuola le questioni politiche e ad impegnarsi in organizzazioni corrispondenti agli orientamenti ideali di ognuno, è un diritto derivante direttamente dalla Costituzione che non può essere negato; in secondo luogo, che l'esercizio di tale diritto costituisce una esigenza connessa alle finalità educative ed è un elemento insostituibile della formazione civile e culturale dei giovani.

Gli articoli 2, 3 e 4 sanciscono il diritto di assemblea nelle scuole medie superiori, considerando l'assemblea stessa un organo fondamentale della vita democratica degli studenti, in ciascuna scuola. Il pieno apprezzamento di questa conquista del movimento degli studenti, non può tuttavia andar disgiunto dall'altrettanto franco riconoscimento dei limiti in cui essa si è talvolta impigliata, quando è scaduta in un inconcludente assemblearismo. Le illusioni spontaneiste e i miti dell'anarchismo si sono mescolati, in questi casi, ad un generico massimalismo verbale che ha ristretto la stessa partecipazione degli studenti alle assemblee.

A nostro parere, se è giusto respingere la concezione della democrazia che riduca la presenza studentesca quasi esclusivamente a delle rappresentanze (il che, come insegna la ingloriosa fine degli organismi rappresentativi universitari, appare tanto improbabile quanto anacronistico), è ugualmente necessario respingere l'utopia di una volontà che si formi, in ogni istante, per virtù spontanea e in modo da annullare, volta per volta, i risultati già conseguiti nell'esercizio della vita comune. Riteniamo, invece, che si debba vedere lo svolgimento delle assemblee nel quadro complesso di istituti democratici, e quindi come massimo momento di partecipazione e di presenza di tutti gli studenti in ciascuna scuola, sì da consentire il formarsi di una autentica volontà collettiva ed il maturare della capacità di assumere decisioni positive e di attuarle. Gli articoli cui ci riferiamo si ispirano all'idea di una democrazia organizzata, dettando alcune norme che possono fare da

cornice alla varia esperienza nelle diverse scuole e garantire un rapporto dialettico ma fecondo, con gli insegnanti e con gli organi di governo della scuola.

In tal senso, è stabilito che in ogni istituto l'assemblea deve essere comunque convocata all'inizio dell'anno scolastico; si prevede che possa svolgersi durante l'orario scolastico, ma per un numero di ore limitato; se ne fissano le modalità di convocazione, in modo che debba esservi la richiesta di almeno un decimo degli studenti; si precisa che l'esercizio del diritto di assemblea non è sottoposto ad autorizzazione. Infine, si lascia aperta la possibilità che venga eletto un organo esecutivo, l'ufficio di presidenza, col compito di dirigere i lavori dell'assemblea e di attuarne le decisioni.

Gli articoli 5, 6 e 7 riconoscono agli studenti il diritto di svolgere una serie di attività integrative, al di fuori dei programmi ufficiali, e di proporre l'inserimento nei programmi stessi di attività e di insegnamenti non previsti. A questo fine, si riconosce il diritto di organizzare i « collettivi » e i « gruppi di studio », che possono essere occasioni di sperimentazione, di dibattito e di ricerca. L'assemblea e i gruppi di studio, con determinate modalità, sono aperti alla partecipazione di esperti, di esponenti dei partiti e dei movimenti democratici e di assemblee elettive, a sindacalisti, a rappresentanze aziendali e di altre scuole.

Gli articoli 8 e 9 consentono che i locali e i mezzi della scuola siano messi a disposizione delle attività promosse dagli studenti e sanciscono il diritto alla circolazione della stampa nell'ambito della scuola. Per tutte le questioni per le quali l'iniziativa studentesca può aver attinenza con i compiti dell'istituzione scolastica o con quelli degli insegnanti, è prevista (art. 10) una commissione mista, che rappresenta il necessario terreno di confronto, di collaborazione e di mediazione.

Il titolo II riguarda i diritti degli insegnanti e del personale non docente della scuola.

La libertà dell'insegnamento è definita all'articolo 11, con una formula generale che

non preclude ulteriori specificazioni in sede di stato giuridico. Gli articoli 12 e 13 riguardano il diritto di assemblea degli insegnanti, sia ai fini sindacali che politici, e regolano la partecipazione di persone esterne alla scuola.

Gli articoli 14 e 15 trattano della sperimentazione didattica. Non solo viene ammessa ma è garantita la sperimentazione individuale, che — nonostante i suoi limiti — ha rappresentato in questi anni un fermento estremamente stimolante. Poiché tuttavia la sperimentazione individuale ha carattere episodico e, tutto sommato, eccezionale, si è cercato di definire la prospettiva sperimentale di una scuola moderna, permeata di spirito critico, rinnovata nei suoi metodi dal criterio della interdisciplinarietà e del lavoro di *équipe*, in modo da favorire la sperimentazione collegiale. In ogni caso (art. 15, terzo comma), i risultati del lavoro così svolto — individuale o di *équipe* — dovranno essere esaminati, almeno una volta l'anno, dal collegio dei professori.

Il titolo III, riguardante le assenze degli studenti e le possibili sanzioni disciplinari a loro carico, ha carattere prevalentemente abrogativo. Si propone di eliminare le disposizioni più apertamente contrastanti con la Costituzione e con la coscienza democratica del Paese. Nel contempo, vengono introdotti (art. 20) i primi elementi di una normativa che dovrà riflettere i nuovi valori positivi della scuola, concepita, sulla base di un rinnovato rapporto pedagogico, come comunità di lavoro; una scuola dove la disciplina sia intesa in un rapporto fra eguali e sorga dalla persuasa accettazione di regole di condotta oggettivamente necessarie per lo svolgimento del programma scolastico, concordemente scelto ed attuato.

Dato il carattere urgente di questo disegno di legge, le nuove norme di cui parliamo sono state indicate solo in rapporto agli allievi degli istituti di istruzione media, per i quali i problemi della crescita democratica sono più acuti e a volte drammatici.

L'articolo 16 introduce il principio che i modi di comportamento — dalle assenze

alla condotta — non debbono essere influenti sulla valutazione del profitto, rompendo così uno dei più sottili strumenti repressivi oggi esistenti. Uno strumento tale che lo studente che non si conformi a modelli rigidamente predeterminati, viene colpito, per ciò stesso, da un giudizio negativo sugli studi.

L'articolo 17 è fortemente innovativo, in quanto riconosce il diritto pieno degli studenti non solo di partecipare alle assemblee, ai collettivi, ai gruppi di studio, ma anche agli scioperi, quando tale partecipazione derivi da una decisione esplicita degli studenti stessi.

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 in parte abrogano e in parte modificano gli articoli 19, 20 e 21 del decreto del 4 maggio 1925, n. 253, sulle « punizioni disciplinari agli alunni degli istituti di istruzione media ». Vengono eliminate dall'elenco delle mancanze suscettibili di sanzioni « le offese alla disciplina, al decoro e alla morale ». Ed ancora « le offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni », ed infine « l'oltraggio all'istituto o al corpo insegnante ». E ciò per le considerazioni accennate sopra.

Sono inoltre abrogate alcune sanzioni più gravi, previste dall'articolo 19 e precisamente:

l'esclusione dalla promozione senza esami o dalla sessione di primo esame;

l'esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;

l'espulsione da tutti gli istituti della Repubblica.

Si tratta di sanzioni inammissibili, la cui finalità non è restitutoria ma, puramente e semplicemente, quella di danneggiare l'allievo. E ciò in una misura che contraddice il fine della scuola, che è invece di educare al di là delle stesse deviazioni della condotta, almeno fino al punto in cui queste non travalichino nel patologico veramente comprovato o nella sfera penale. Ma, in questi due casi, ogni sanzione disciplinare appare, per diversi motivi, irrilevante e non opportuna.

Totalmente abrogato è l'articolo 21 del citato decreto, che elenca una minuziosa

serie di ulteriori conseguenze derivanti dalle sanzioni più gravi.

Infine, viene istituita una vera procedura istruttoria, con diritto alla difesa ed alla presentazione di prove a discarico da parte dell'interessato, nei casi in cui si debba infliggere una sanzione disciplinare di notevole entità.

Il titolo IV, sulla « educazione democratica e antifascista nella scuola », introduce indicazioni programmatiche per un'attività avente carattere permanente di ricerca, di studio e di dibattito sul fondamento democratico e antifascista della Repubblica.

Si tratta di rendere precettiva, con l'impegno che il tema richiede, l'attuazione di un aspetto essenziale dell'educazione civile che, nella scuola, è andata raramente al di là di cerimonie celebrative, piuttosto formali, in occasione dell'anniversario della Liberazione; e che invece ha dato luogo ad esperimenti di singoli insegnanti e di singoli collettivi scolastici veramente interessanti.

Con l'articolo 24 è appunto istituita una attività di carattere permanente, estesa a tutta la scuola; ma che tuttavia è lasciata — per i modi della realizzazione — alla iniziativa e all'impegno originale di insegnanti e di studiosi. Pur collegandosi alla data della Liberazione, questa attività dovrà estendersi secondo un programma da articolare nel corso dell'anno: di informazione, di ricerca storica, di dibattito politico-ideale, di indagine critica e anche di sperimentazione di forme « creative » (letterarie, artistiche, drammatiche) sui temi dell'Antifascismo, della Resistenza, della Costituzione.

In questo modo il concreto contenuto storico assunto in Italia dal processo democratico — grazie all'esperienza antifascista, al movimento politico della Resistenza e al nuovo quadro costituzionale che ne è uscito — potrà diventare un filone orientativo del contenuto culturale della scuola italiana.

D'altra parte, questo è l'aspetto formativo e positivo di una norma precedente (art. 20, ultimo comma), che commina la sanzione dell'allontanamento dall'istituto a chi consapevolmente fa apologia di fascismo o compie atti che si richiamino alla concezione

o ai metodi antidemocratici propri del fascismo.

Tale norma è opportunamente integrata dall'articolo 25, che vieta bensì ogni atto di contestazione dei valori della Resistenza e dei principi democratici e costituzionali, ma tende ad estendere sul piano della responsabilità politica, invece che a limitare al campo strettamente disciplinare della scuola, la questione delle iniziative necessarie ad eliminare i fenomeni più gravi.

Il titolo V, infine, detta norme per le spese occorrenti in relazione alle attività previste nel disegno di legge — distinguendo secondo la rispettiva competenza — gli interventi a carico dello Stato da quelli a carico delle regioni e degli enti locali, salva sempre la possibilità di interventi facoltativi.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, pur nella sommarietà di queste note di presentazione, crediamo di aver indicato con chiarezza gli scopi della nostra proposta e le ragioni di urgenza, obiettivamente rilevabili da ciascuno, che ne qualificano come prioritaria l'adozione.

Del resto, tale priorità non contraddice la esigenza di affrontare anche, al più presto e organicamente, la tematica delle riforme degli ordinamenti, dei programmi e dei contenuti educativi della scuola. Se, infatti, si vogliono davvero fare le riforme e si pretende che esse abbiano una reale efficacia rinnovatrice, è necessaria la più vasta partecipazione alla loro realizzazione di coloro che dovranno poi esserne i protagonisti; in primo luogo, pertanto, gli insegnanti e gli studenti, ai quali perciò va fin da ora garantito il quadro di certezze che qui proponiamo.

Sappiamo di aver affrontato, sul terreno legislativo, un tema scottante e carico di significati assai impegnativi; ma riteniamo sia dovere, oltre che nostro di tutte le forze politiche democratiche, l'affrontare e il risolvere positivamente, con una volontà politica precisa ed efficace, un problema che è tanta parte della vita nazionale e dell'avvenire culturale e civile del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO PRIMO

## DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

## Art. 1.

Nel rispetto dei principi democratici e antifascisti della Costituzione repubblicana, gli studenti hanno il diritto di organizzarsi liberamente nelle scuole e le associazioni giovanili e studentesche, aventi fini politici, culturali e ricreativi, possono svolgere le loro attività, secondo le disposizioni della presente legge.

## Art. 2.

In tutti gli istituti di istruzione secondaria e artistica di secondo grado, compresi gli istituti professionali, nonché nei centri di addestramento professionale, gli studenti hanno il diritto:

- di riunirsi in assemblea;
- di organizzare collettivi e gruppi di studio;
- di promuovere attività integrative di carattere culturale e politico;
- di essere rappresentati negli organi di governo della scuola.

## Art. 3.

Negli istituti scolastici di cui al precedente articolo, l'assemblea degli studenti è organo che assicura la loro iniziativa autonoma e partecipazione attiva alla vita della scuola.

L'assemblea, quando è convocata nei locali della scuola, può svolgersi anche durante l'orario delle lezioni, entro un numero massimo di ore da concordarsi nel comitato di coordinamento di cui all'articolo 10.

L'assemblea, di norma, è convocata con 48 ore di anticipo attraverso ampia diffusione degli avvisi di convocazione.

**Della convocazione della assemblea è data comunicazione scritta al capo dell'istituto.**

La prima convocazione della assemblea deve effettuarsi all'inizio di ogni anno scolastico, per iniziativa di almeno un decimo degli studenti dell'istituto.

In assenza di tale richiesta, l'assemblea è convocata di diritto il terzo sabato di ottobre. Gli avvisi di convocazione sono diffusi, in tempo utile, dal segretario della scuola.

Successivamente l'assemblea deve essere convocata, in ogni caso, quando almeno un decimo degli studenti lo richieda.

#### Art. 4.

L'assemblea può eleggere, fra gli studenti della scuola, un ufficio di presidenza.

L'elezione deve effettuarsi con procedure democratiche.

L'ufficio di presidenza è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti e non può durare in carica oltre l'anno scolastico in cui viene eletto.

L'ufficio di presidenza convoca l'assemblea stabilendo la data, l'ora, il luogo della convocazione ed iscrivendo le questioni all'ordine del giorno; regola l'andamento dei lavori, promuove l'attuazione delle decisioni della assemblea.

Ai componenti l'ufficio di presidenza è riconosciuta libertà di movimento all'interno della scuola, nei modi concordati nel comitato di coordinamento di cui all'articolo 10.

#### Art. 5.

Gli studenti hanno diritto di promuovere e di organizzare collettivi e gruppi di studio, al fine di discutere argomenti o di assumere iniziative riguardanti sia l'attività scolastica che problemi culturali, sociali e politici, nonchè di promuovere attività integrative.

I collettivi e i gruppi di studio possono essere costituiti anche da studenti di classi e corsi diversi. Dei programmi di attività dei collettivi o gruppi di studio sono informati gli insegnanti, che vi possono partecipare.

Le attività integrative consistono in conferenze, incontri, seminari, attività cinemato-

grafiche, musicali, teatrali, ed in quanto altro possa servire ai fini di studio, ricerca, sperimentazione e dibattito.

#### Art. 6.

Gli studenti hanno diritto di avanzare proposte riguardanti lo svolgimento dei programmi scolastici, la sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuove forme di organizzazione della comunità scolastica; nonchè l'inserimento nel programma scolastico ufficiale delle attività integrative e di corsi relativi a discipline di cui non è previsto l'insegnamento.

#### Art. 7.

A tutte le attività promosse dagli studenti possono essere invitati a partecipare persone esterne alla scuola quali: specialisti in determinate discipline, esponenti dei partiti e movimenti democratici, sindacalisti, componenti delle assemblee elettive, nazionali, regionali, locali e degli organi collegiali decentrati di queste ultime; rappresentanze di studenti di altre scuole, di categorie di lavoratori, nonchè dei consigli di azienda.

#### Art. 8.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti gli studenti hanno a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione della scuola; possono richiederne il potenziamento con particolare riguardo ai libri, alle riviste, alla stampa periodica e quotidiana, alla strumentazione delle attività audiovisive, cinematografiche, teatrali, musicali, sportive, ai laboratori scientifici e di ricerca, ai viaggi.

La pubblicazione e la diffusione, dentro e fuori della scuola, della stampa periodica e non periodica, della stampa studentesca, nonchè di documenti, volantini e manifesti non sono sottoposte ad autorizzazione o censura.

In ogni istituto scolastico deve essere resa possibile l'installazione di giornali murali per l'informazione.

**Art. 9.**

Quando le attività promosse dagli studenti e previste dalla presente legge si svolgono fuori dall'orario delle lezioni, il capo dell'istituto è tenuto a mettere a disposizione i locali della scuola.

**Art. 10.**

Al fine di discutere e di deliberare sulle proposte e le richieste degli studenti di cui all'articolo 6; di coordinare le attività autonome decise dagli studenti con le attività istituzionali della scuola; di risolvere i problemi organizzativi che ne derivano; di disporre dell'uso dei locali e delle attrezzature, è costituito annualmente un comitato di coordinamento di almeno 12 componenti: per metà di studenti nominati dall'assemblea degli studenti, per l'altra metà di insegnanti designati dal collegio dei professori, da un rappresentante del personale non insegnante e da un rappresentante designato dall'ente locale obbligato, per legge, alla fornitura dell'edificio scolastico.

**TITOLO SECONDO****DEI DIRITTI DEL PERSONALE DOCENTE  
E NON DOCENTE DELLA SCUOLA****Art. 11.**

Nel quadro dei principi costituzionali a tutti gli insegnanti è garantita la libertà di insegnamento, intesa non solo come libera espressione individuale, ma come autonomia didattica e di sperimentazione di nuove tecniche dell'apprendimento e della valutazione dei giovani.

**Art. 12.**

Il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado ha diritto di riunirsi in assemblea, sia congiuntamente che separatamente.

In relazione al diverso livello dell'organizzazione scolastica, sono previste assemblee di scuola materna, elementare, media, di istituto superiore, nonché di circolo didattico.

L'assemblea, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, può avere luogo anche durante l'orario scolastico per non più di dieci ore annuali.

L'assemblea può essere aperta alla partecipazione degli studenti, dei genitori, di esponenti politici, di sindacalisti, di componenti le assemblee elettive nazionali, regionali, locali e degli organi collegiali decentrate di queste ultime; di rappresentanze di insegnanti di altre scuole, di categorie di lavoratori, nonchè dei consigli di azienda.

L'assemblea viene convocata, previa comunicazione al capo d'istituto, dall'istanza sindacale di scuola, di istituto, di circolo didattico; o dalle organizzazioni sindacali rappresentate a livello nazionale, ovvero da parte di almeno un decimo dei lavoratori di ciascuna scuola o istituto o circolo didattico.

#### Art. 13.

L'assemblea discute e delibera su tutti i problemi scolastici, su quelli sindacali; nonchè sui problemi politici, sociali e culturali. Assume iniziative ritenute utili allo sviluppo della vita democratica nella scuola, alla collaborazione fra gli insegnanti e gli studenti, al collegamento della scuola con la società.

#### Art. 14.

Agli insegnanti è riconosciuto il diritto alla sperimentazione didattica.

La sperimentazione è rivolta a promuovere il lavoro collettivo ed il metodo interdisciplinare; a contribuire, al rinnovamento e all'aggiornamento dei contenuti culturali dei programmi vigenti, in modo da assicurare un confronto più diretto fra realtà scolastica e realtà sociale; a saggiare nuove forme di attuazione delle norme in vigore, relative allo svolgimento degli esami e alla valutazione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della personalità degli alunni.

La sperimentazione avrà pertanto carattere collegiale. La sperimentazione didattica a livello individuale è libera e deve essere in ogni caso consentita.

**Art. 15.**

I programmi delle iniziative di sperimentazione sono preventivamente comunicati al capo dell'istituto e non sono sottoposti ad autorizzazione.

Gli insegnanti discutono con gli studenti le iniziative di sperimentazione didattica, il loro svolgimento e i risultati delle stesse.

Durante l'anno scolastico è convocato, almeno una volta, il collegio dei docenti per esaminare i risultati della sperimentazione e fare eventuali proposte per coordinarla.

**TITOLO TERZO****DELLE ASSENZE E DELLE SANZIONI  
DISCIPLINARI****Art. 16.**

Il numero delle assenze — rispetto a quello delle lezioni — degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado non è, di per sè, esclusivo dalle valutazioni del profitto in sede di scrutinio finale.

Il consiglio di classe può non procedere alle operazioni di scrutinio dell'allievo con deliberazione adeguatamente motivata, qualora sia comprovata la mancanza di elementi di giudizio a causa delle assenze. In ogni caso, il giudizio sulla condotta degli alunni non comporta l'esclusione dagli scrutini e dagli esami.

**Art. 17.**

Gli studenti che partecipano alle assemblee, ai collettivi, ai gruppi di studio e alle attività integrative non sono considerati assenti dalle lezioni cui debbano contemporaneamente partecipare.

La partecipazione agli scioperi, decisa dagli studenti, non è considerata assenza ingiustificata.

**Art. 18.**

Il primo comma dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:

« In caso di comprovata violazione dei doveri verso la comunità scolastica e verso i suoi componenti, possono essere inflitte agli alunni, secondo la gravità del fatto, le seguenti sanzioni disciplinari: ».

#### Art. 19.

Le sanzioni disciplinari previste alle lettere e), g), i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono soppresse.

#### Art. 20.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 20 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono soppressi.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora le mancanze assumano carattere di particolare gravità e comportino un costante e persistente atteggiamento di violazione dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, possono essere inflitte sanzioni disciplinari di grado superiore a quelle rispettivamente stabilite, ivi comprese quelle di cui alle lettere f) ed h) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Nei casi previsti dai precedenti commi qualora concorrano circostanze attenuanti, ovvero anche in relazione alle capacità dimostrate nello studio e all'eventuale condizione disagiata della famiglia, nonchè al comportamento complessivo dell'alunno, può essere inflitta la sanzione disciplinare di grado inferiore a quello stabilito.

Indipendentemente da quanto previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, rientrano nelle ipotesi di cui al terzultimo comma del presente articolo, le attività dirette ad esaltare pubblicamente esponenti, principi, fatti del fascismo oppure ad attuarne la concezione e i metodi antidemocratici nella comunità scolastica ».

#### Art. 21.

L'articolo 21 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è soppresso.

**Art. 22.**

Nei casi in cui sia necessario proporre o infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere *d)*, *f)*, *h)* dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, le deliberazioni vengono assunte dagli organi collegiali competenti, solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare.

Tali giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. L'allievo ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Il procedimento disciplinare sarà svolto in due successive riunioni dell'organo competente, tenute in giorni distinti. Nella prima riunione si definirà la proposta dopo aver completata la fase istruttoria; nella seconda si passerà alla votazione delle deliberazioni.

Nel caso di espulsione dall'alunno dalla scuola, il collegio dei professori deciderà in via definitiva in una terza riunione, dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale scolastico sulla deliberazione precedentemente adottata.

I provvedimenti disciplinari deliberati, adeguatamente motivati, verranno comunicati integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno.

**Art. 23.**

Il secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è soppresso.

**TITOLO QUARTO****DELLA EDUCAZIONE DEMOCRATICA E  
ANTIFASCISTA NELLA SCUOLA****Art. 24.**

Tutte le attività che si svolgono nella scuola debbono essere informate ai principi democratici ed antifascisti della Costituzione della Repubblica.

In riferimento alle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno, nel corso di ciascun anno

scolastico, il collegio dei professori, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 10, organizza adeguate attività di informazione, di dibattito, di ricerca sulla Resistenza, la Repubblica e la Costituzione.

#### Art. 25.

È vietata ogni attività che — mediante l'insegnamento, la propaganda ed ogni altro mezzo di espressione — sia diretta a contestare la forma repubblicana dello Stato italiano, a confutare i principi democratici e gli indirizzi della Costituzione, ad offendere la Resistenza e la lotta di Liberazione.

I provveditori agli studi, i capi d'istituto, i sindaci e i presidenti della provincia, secondo la rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare tempestivamente le misure idonee ad evitare che si svolgano tali attività, investendone nei casi più gravi — ciascuno per la propria competenza — il collegio dei professori o rispettivamente il consiglio comunale o il consiglio provinciale.

### TITOLO QUINTO

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 26.

Le eventuali maggiori spese dipendenti dalle attività e iniziative previste dalla presente legge, sono fronteggiate dagli enti locali, dalle regioni e dal Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto di norma — degli obblighi rispettivi nei confronti del servizio scolastico, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

Anche la cassa scolastica è autorizzata a finanziarie spese relative alle attività integrative degli studenti, con criteri da concordarsi nell'ambito del comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 10.

#### Art. 27.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.